

COMUNE DI CURTATONE

Repertorio n°

PROVINCIA DI MANTOVA

**CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI CURTATONE E LA
CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA PER L'USO DI ALCUNI LOCALI
DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' GRAZIE DA ADIBIRE AD**

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'anno duemiladiciotto, addì [REDACTED], del mese di
aprile, in Montanara nella residenza municipale;

PREMESSO

Che è in atto un contratto di locazione tra il Comune di
Curtatone e la Congregazione Cristiana in Italia per
l'utilizzo di alcuni locali posti nella porzione di edificio
presso l'immobile di proprietà comunale in Via Pozzarello n.
10 in località Grazie;

Vista la nota avente protocollo generale n. 9245 del 12
marzo 2018 da parte della Congregazione Cristiana in Italia
per il rinnovo del contratto per un periodo di anni 4;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° [REDACTED] del [REDACTED]
marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è dato incarico
al Responsabile dell'Area Tecnica Settore Patrimonio per
concedere in locazione i suddetti locali di proprietà
comunale da adibire ad attività istituzionale
dell'Associazione in località Montanara c/o l'ex Scuola
Elementare di Grazie, sita in via Pozzarello, n. 10 località
Grazie di Curtatone a, dietro corresponsione del pagamento

di un canone annuale nella misura di € 3.960,00 pari ad € 330,00 mensili per anni quattro;

TRA

Il Responsabile dell'Area Tecnica Settore Patrimonio ing. **Trombani Giovanni**, nato a Mantova (MN), il 24.11.1973 autorizzata ad intervenire come da nomina del Sindaco in data 30 dicembre 2017 - decreto n. 11 Prot. n. 30771;

E

Il sig. _____, nato a _____ (____), il _____, residente a _____ (____), in _____, n° _____, in qualità di Presidente della Congregazione Cristiana in Italia Codice Fiscale 97345770156; di seguito denominato per brevità "locatario".

ARTICOLO 1

Il Comune di Curtatone, come sopra rappresentato, concede in uso esclusivo il locale, dimensionalmente più grande, identificato con campitura di colore giallo e denominata "AULA", in uso promiscuo i servizi igienici contornati ed in comunione i locali contornati di colore giallo, nell'allegata planimetria facente parte e sostanziale del presente atto, affinché vengano utilizzati esclusivamente a riunioni istituzionali da parte del Locatario. Al Locatario verrà concesso l'utilizzo del cortile dell'edificio limitatamente alla funzione di parcheggio dei veicoli dei frequentanti le attività dello stesso. Per un periodo, che

verrà definito e comunicato dal Locatore entro il mese di luglio, in occasione dell'annuale svolgimento della Fiera delle Grazie, l'immobile rientrerà nella piena disponibilità dello stesso.

ARTICOLO 2

Il presente contratto avrà la durata di **anni 4** (quattro), a decorrere dal **1° aprile 2018** e fino al **31 marzo 2022**. Il contratto potrà essere rinnovato previa adozione d'apposito atto deliberativo.

In caso di cessazione anticipata il suddetto locatario dovrà dare disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima.

ARTICOLO 3

Il canone di locazione viene stabilito nell'ammontare complessivo di € 300,00 mensili, oltre alla quota di € 30,00 comprensiva delle spese accessorie (luce ed acqua) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese. Per quanto concerne il riscaldamento/raffrescamento il Locatario provvederà con mezzi propri e nel caso di utilizzo di dispositivi tecnologici che si colleghino alla rete elettrica dovrà sottoporli all'approvazione anticipata dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il canone non sarà soggetto ad adeguamento periodico in base agli indici ISTAT.

ARTICOLO 4

Le spese relative alla conservazione, custodia, gestione, pulizia dei locali assegnati.

I locali dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e conservati con buona diligenza.

ARTICOLO 5

I locali vengono unitamente consegnati insieme ai loro accessori, in ottimo stato di conservazione e così debbono essere riconsegnati alla fine della locazione.

ARTICOLO 6

Tutte le riparazioni, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione di cui all'articolo 1576 del Codice Civile, sono a carico del Comune a meno che le stesse si rendano necessarie per colpa del locatario che utilizza i locali.

ARTICOLO 7

Prima di apportare modifiche di qualsiasi tipo ai locali concessi in locazione, si dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della proprietà.

ARTICOLO 8

I locali vengono consegnati privi di qualsiasi arredo e pertanto il locatario dovrà provvedere a procurarsi i propri arredi.

ARTICOLO 9

Non è concessa la sublocazione.

ARTICOLO 10

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione in

base alle normative vigenti e le spese graveranno per metà a carico dei locatari e per metà a carico della proprietà.

ARTICOLO 11

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di legge in materia e del Codice Civile vigenti.

Il Responsabile del Patrimonio

F.to **Ing. Trombani Giovanni**

Il Locatario

F.to sig. 